

Comune di Morciano di Romagna

(Provincia di Rimini)

CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA
CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE LAVORI DI
COSTRUZIONE DI N. 400 NUOVI LOCULI CIMITERIALI E LAVORI DI
RECUPERO DELLA FACCIATA E DELLE DUE PALAZZINE POSTE
ALL'INGRESSO DEL CIMITERO, CONCESSIONE IN USO DEI 400 LOCULI
CIMITERIALI COSTRUITI E CONSEGUENTE GESTIONE DEL SERVIZIO
DI SUB-CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DEGLI STESSI
ALL'UTENZA.

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ (__/__/__)

in Morciano di Romagna, nella sede municipale, avanti a me

_____ in qualità di Segretario comunale del Comune di Morciano

di Romagna, autorizzato a rogare gli atti nei quali il Concedente è parte,

senza la presenza di testimoni, cui le intervenute parti, me consenziente,

hanno concordemente rinunciato, si sono presentati e personalmente

costituiti:

- Il Sig. _____ nato a _____ () il _____,

che interviene nel presente atto non in proprio ma in qualità di responsabile

del Servizio ll.pp.-patrimonio, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA, avente sede legale a Morciano di

Romagna in Piazza del Popolo, n.1, (P.IVA 00607140407), di seguito

denominato "Concedente", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 107 del d.Lgs.

18/08/00, n. 267 nonché in esecuzione della delibera de _____

n. ____ del _____, esecutiva.

- Il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____, non in proprio ma quale _____, munito quindi dei poteri di rappresentanza della ditta "_____" con sede in _____ (____) Via _____, n. ____ (P IVA _____) di seguito denominato "Concessionario", e come risulta dalla Visura rilasciata dalla C.C.I.A.A. di _____ in data _____ Prot.n. _____ che si conserva agli atti; contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Comunale del Comune di Morciano di Romagna sono certo.

PREMESSO CHE

1) con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, esecutiva, è stato approvato il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2016-17-18 e l'Elenco annuale 2016 ove è previsto l'intervento in oggetto;

2) con deliberazione de _____ n. ____ del _____, esecutiva, è stato approvato lo specifico Progetto di Fattibilità inerente l'intervento in oggetto e nel contempo si dettavano le direttive agli Uffici per procedere alla redazione degli elaborati e dei documenti per addivenire all'individuazione del soggetto investitore privato attraverso l'istituto della "Finanza di progetto" ai sensi dell'art.183 del D.Lgs n. 50/2016;

3) con deliberazione de _____ del _____- esecutiva, venivano individuati gli elementi essenziali e costitutivi per procedere all'affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione in oggetto e nel contempo si approvava lo "schema" di bando/disciplinare di gara e lo schema del presente contratto.

4) con determinazione del Responsabile del Procedimento (già Responsabile

de _____), n. ____ in data _____, è stata
assunta la determina di "attivazione" della Centrale Unica di Committenza
dell'Unione dei Comuni della Valconca e, in data _____, è stata
assunta determina a "contrarre" n. _____ dal Responsabile del Servizio
CUC _____ ed è stata indetta la gara per l'affidamento della
concessione di progettazione, costruzione e gestione, approvando nel
contempo i documenti per procedere alla gara secondo le disposizioni di cui
al D.Lgs n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 e sm e secondo le direttive
impartite con gli atti sopra richiamati.

5) che con _____ de _____ n. ____ in data
_____, venivano approvate le risultanze del verbale di gara,
disponendo l'aggiudicazione definitiva e conseguentemente la concessione in
oggetto indicata alla ditta : " _____ " con sede in _____
(____) Via _____, n. ____ (P IVA _____), avendo essa
presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

6) che il Comune di Morciano di Romagna con delibera de _____
n. ____ del _____, autorizzava il Responsabile del Procedimento Sig.
Oliviero Pazzaglini, già Responsabile del Servizio Il.pp.-patrimonio del
Concedente, a sottoscrivere il presente contratto.

7) che i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione sono tutti
riportati negli atti di gara ed in particolare nel Piano economico-finanziario
che il Concedente ha presentato in sede di offerta e che viene **allegato** al
presente atto quale parte integrante e sostanziale e sono espressamente
elencate all'art.3 del presente contratto.

Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite e rappresentate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1: OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Morciano di Romagna -(CONCEDENTE)- affida alla ditta

“ _____ ” con sede in _____ () Via _____, n. _____

(P IVA _____)-(CONCESSIONARIO)- che accetta, la

“CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE LAVORI DI

COSTRUZIONE DI N. 400 NUOVI LOCULI CIMITERIALI E LAVORI DI RECUPERO

DELLA FACCIATA E DELLE DUE PALAZZINE POSTE ALL'INGRESSO DEL

CIMITERO, CONCESSIONE IN USO DEI 400 LOCULI CIMITERIALI COSTRUITI E

CONSEQUENTE GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUB-CONCESSIONE DEL

DIRITTO D'USO DEGLI STESSI ALL'UTENZA”, secondo la normativa vigente in

materia e secondo quanto di seguito indicato.

In particolare il concedente affida al concessionario:

a) la progettazione esecutiva e la Direzione dei lavori secondo quanto

previsto nel DLgs n. 50/2016 e nel relativo regolamento di attuazione, nonché

il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai

sensi del DLgs n. 81/2008 e s.m. e la collaudazione statica delle opere

secondo quanto previsto nella specifica normativa di settore;

b) l'esecuzione a “*perfetta regola d'arte*”, a propria cura e spese con la

formula “*a corpo - chiavi in mano*”, dei lavori necessari alla costruzione di n.

400 nuovi loculi cimiteriali e dei lavori necessari al recupero della facciata e

delle due palazzine storiche poste all'ingresso del cimitero, così come previsti

dal progetto definitivo approvato ed esecutivo che sarà approvato dal

Concedente.

c) la gestione funzionale ed economica del servizio di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi *all'utenza* dei n. 400 (quattrocento) loculi cimiteriali costruiti, per tutta la durata del presente contratto, con le modalità indicate nei successivi articoli.

La gestione dovrà essere effettuata sulla base di quanto disciplinato nel presente contratto e nella proposta gestionale offerta dal Concessionario in sede di gara, nel rispetto del piano economico-finanziario asseverato presentato dal medesimo concessionario in sede di gara e di tutte le normative e regolamenti che dovessero sopravvenire in materia di tale gestione.

La gestione del servizio di sub-concessione in uso dei loculi cimiteriali costruiti, potrà avere inizio solo dopo l'avvenuto collaudo statico dei medesimi.

ARTICOLO 2: DURATA DEL CONTRATTO

In presente contratto di costruzione e gestione ha la durata di anni dieci e mesi dieci naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della stipula e pertanto scadrà il giorno _____.

La durata del contratto sopra indicata, è comprensiva del tempo necessario:

**- alla progettazione esecutiva (comprensiva del coordinamento della sicurezza ex DLgs n. 81/2008 e s.m.), ed all'ottenimento dei pareri, nulla-osta o autorizzazioni ed approvazioni previste dalle norme vigenti in materia, secondo il cronoprogramma presentato dal Concessionario in sede di gara (diagramma lineare GANTT) e comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto;*

**- alla esecuzione di tutti i lavori previsti nel progetto definitivo approvato e nel progetto esecutivo che sarà approvato, secondo il cronoprogramma presentato dal Concessionario in sede di gara (diagramma lineare GANTT) e comunque non potrà essere superiore a 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto;*

**- alla gestione servizio di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi all'utenza, secondo le modalità di seguito stabilite.*

ARTICOLO 3: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO. VARIAZIONI DELLE CONDIZIONI CHE DETERMINANO IL RIEQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO DELL'INVESTIMENTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, il Piano economico finanziario presentato in sede di offerta ed asseverato viene **allegato** al presente e contiene l'indicazione dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione da parte del Concessionario, le quali vengono di seguito **espressamente richiamate**:

- Durata della concessione: Anni 10 (diconsi anni dieci) e mesi 10 (diconsi mesi dieci) comprensivi delle fasi di progettazione definitiva/esecutiva e costruzione come meglio specificato all'art.2 precedente.

- Ricavi: Il Concessionario ha il diritto di introitare i proventi derivanti dalla sub-concessione di tutti i 400 loculi che vengono costruiti. Sulla base delle serie storiche del Comune si è ipotizzato un ricavo medio di 48 loculi sub concessi per gli anni 1 e 2, e un ricavo medio costante di 38 loculi sub concessi per gli anni dal 3 al 10. Le entrate sono state poi calcolate al prezzo

medio di vendita dei loculi (3.045,45 al netto di I.V.A.).

- Costi di Gestione: All'interno dei costi di gestione non è stata calcolata una quota forfetaria per l'utilizzo dei locali comunali, in quanto si ritiene che il personale che verrà impiegato dalla ditta che si aggiudicherà l'appalto opererà negli stessi spazi del personale del Comune di Morciano e pertanto tali spazi presenterebbero a monte già dei costi. E' invece presente una quota per il costo del personale legato alla presenza di un incaricato per n. 6 ore settimanali (1 ora di presenza garantita tutti i giorni in Comune dal Lunedì al Sabato per il front-office delle pratiche e i raccordi con gli uffici comunali).

- Costi di Manutenzione Ordinaria: L'investimento non richiederà molti interventi di manutenzione, vista l'esigua durata della concessione che vedrà i loculi praticamente nuovi alla sua conclusione. Pertanto i pochi costi di manutenzione sono stati stimati a decorrere dal secondo anno, in maniera progressiva crescente, fino a trovare una costante dal 5° anno al 10°.

- Imposte: All'interno della categoria sono state considerate l'Ires e l'Irap alle aliquote di legge tempo per tempo vigenti.

- Il Concedente non riconosce al Concessionario alcun "prezzo" né un tantum né annuale in quanto il riequilibrio economico-finanziario dell'investimento dovrà derivare in-toto dalla sola gestione dei flussi di cassa derivanti dalla gestione del servizio di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi all'utenza.

Qualunque variazione apportata dal Concedente ai presupposti ed alle condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuove condizioni per l'esercizio dell'attività di

gestione prevista nel contratto, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano medesimo, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza del contratto. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del Concedente.

L'eventuale richiesta di revisione del piano economico finanziario deve essere presentata a mezzo lettera raccomandata AR entro il 30 giugno di ogni anno a valere per l'anno successivo.

ARTICOLO 4: PROPRIETA' DEI BENI-DIRITTO DI USO GRATUITO-RISCHI

Il concedente è proprietario di tutte le opere (che hanno natura di patrimonio indisponibile), degli impianti fissi o mobili, delle attrezzature ed ogni quant'altro posto in essere dal Concessionario o suoi aventi causa per effetto del presente contratto, fin dalla loro costruzione o posa in opera.

Alla scadenza del contratto stesso, anche i loculi concessi in gestione al Concessionario torneranno nella piena disponibilità del Concedente senza necessità di formalità alcuna.

Tutte le aree ed fabbricati oggetto del presente contratto, una volta smobilizzato il cantiere ed a seguito della emissione del "certificato di collaudo statico" ove occorre, potranno essere usati dal Concedente e dall'utenza senza altre formalità.

E' comunque fatta salva la facoltà insindacabile del Concedente, di

procedere alla "presa in consegna anticipata" ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.182-comma 2- del D.lgs n. 50/2016 si da atto che i tutti **rischi** posti a carico del Concessionario (*con particolare riferimento al "rischio operativo" definito all'art.3-comma 1- lett. zz) del D.Lgs n. 50/2016 nonché ai rischi di "costruzione", "di disponibilità" e "di domanda" anch'essi definiti all'art. 3 –comma 1 –rispettivamente lett. aaa), bbb), ccc) del medesimo Decreto*), sono elencati nell'**allegato** "Progetto di Fattibilità tecnico-economica" approvato dal Concedente con atto _____ in data _____ e posto a base di gara, che il Concessionario dichiara di avere visionato prima d'ora in sede di gara e che, con la sottoscrizione del presente contratto, li accetta senza limitazione alcuna.

Qualora infatti, alla scadenza del contratto, il Concessionario non avesse sub-concesso in diritto d'uso all'utenza di tutti i 400 (quattrocento) loculi concessigli in gestione, essendo il "rischio di contrazione della domanda" a carico del soggetto investitore (Concessionario), non è previsto alcun "corrispettivo" per il Valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

Il presente contratto tiene luogo di formale "consegna dell'area e del bene" dove debbono svolgersi i lavori di costruzione nonché di formale "consegna dei lavori" ai sensi dell'art.129 del D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.

ARTICOLO 5: SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLE OPERE

Lo sfruttamento economico della concessione oggetto del presente contratto si sostanzia nel diritto per il concessionario di gestire funzionalmente il servizio di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi *all'utenza* dei n. 400

(diconsi quattrocento) nuovi loculi da esso costruiti, per tutta la durata del contratto, incamerando direttamente le somme pagate dall'utenza (previa emissione di fattura commerciale) derivanti dall'applicazione delle tariffe già approvate dal Concedente con propria delibera G.C. n. 100 del 12/10/2011 esecutiva di seguito riportate:

	Prezzo per 25 anni	Prezzo per 50 anni
1^ FILA	€ 2.200,00	€ 3.000,00
2^ FILA	€ 2.700,00	€ 3.700,00
3^ FILA	€ 2.700,00	€ 3.700,00
4^ FILA	€ 2.200,00	€ 3.000,00

e tutt'ora vigenti, ricavando quindi da tale gestione ogni utilità economica consentita.

Si precisa che tali tariffe sono comprensive di I.V.A. nei modi di legge.

Il concessionario dovrà gestire il servizio di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi all'utenza, nel rispetto dei livelli minimi di qualità di cui al successivo articolo 16 e di cui agli **allegati** al presente contratto.

Resta convenuto che il diritto di concessione dei loculi, per tutta la durata scelta dall'utenza (25, 50 o 75 anni), verrà costituito direttamente dal Comune di Morciano di Romagna, mediante sottoscrizione del medesimo contratto con cui il Concessionario concede il diritto di sub-concessione per la durata limitata alla durata del presente contratto, con le modalità indicate al successivo articolo 16.

Alla scadenza del presente contratto, anche la titolarità delle sub-concessioni del diritto d'uso dei loculi all'utenza (stipulate dal Concessionario nel periodo di vigenza), è assunta in carico dal Concedente senza necessità di formalità

alcuna e proseguirà fino alla scadenza della concessione.

ARTICOLO 6:SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE

Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto sono considerate ad ogni effetto di legge servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere arbitrariamente sospese o abbandonate.

ARTICOLO 7: FINANZIAMENTO DELLA SPESA

Il Concessionario si impegna a finanziare la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori pari ad € 950.000,00 (*diconsi euro novecentocinquantamila/00*) indicata nel Progetto di fattibilità posto a base di gara, oltre a tutti quelli derivanti dalla gestione del servizio di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi *all'utenza* secondo le modalità stabilite nel presente contratto ed a quelli derivanti dai prestiti di danaro richiesti dal Concessionario.

Ai sensi dell'art. 165-comma 3- del D.Lgs n. 50/2016, la sottoscrizione del presente contratto ha avuto luogo dopo la presentazione da parte del Concessionario di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera (depositata agli atti).

Ai sensi dell'art. 180 –comma 7- del D.Lgs n. 50/2016, il presente contratto è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

Ogni eventuale maggiore spesa rispetto a quella oggetto del presente contratto, derivante da maggiori costi di costruzione o gestione o dall'osservanza di disposizioni sopravvenute sarà eseguita a cura e spese del Concessionario e non potrà in nessun modo incidere sui rapporti contrattuali definiti con il presente atto.

L'eventuale incremento dei costi di costruzione per fatto imputabile al Concedente o per l'entrata in vigore di nuove norme e/o regolamenti, comporterà la necessità di procedere al conseguente aggiornamento del Piano economico-finanziario **allegato** al contratto, anche mediante l'aumento della durata del medesimo. Nei costi di costruzione sono compresi anche quelli relativi ai servizi di ingegneria occorrenti per la progettazione e la realizzazione delle opere, adeguatamente documentati. Gli oneri della progettazione rimangono in carico al Concessionario, nel caso il progetto definitivo non venga approvato dal Concedente.

ARTICOLO 8: SUB-CONCESSIONE

E' vietata qualsiasi forma di sub-concessione del presente contratto pena la decadenza del medesimo.

Non è considerata sub-concessione l'affidamento a terzi, in possesso dei requisiti necessari, di specifici servizi complementari alla gestione, nei modi consentiti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9: OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga, a propria cura e spese:

a) ad eseguire la **progettazione esecutiva** con le modalità prescritte dal D.Lgs n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 e sm (*compreso l'ottenimento di tutti i pareri preventivi o autorizzazioni o nulla-osta comunque previsti dalle vigenti normative in materia*), **il coordinamento della sicurezza sul lavoro nelle fasi di progettazione ed esecuzione** ex D.Lgs n.81/2008, delle opere previste nel contratto;

Il Responsabile Unico del Procedimento (*o soggetto allo scopo individuato ed incaricato dal Concedente, il cui onere è posto a carico del Concessionario*)

procederà, in contraddittorio con il professionista che redige il progetto esecutivo, prima della sua approvazione, ad eseguire la **verifica** di conformità al progetto definitivo approvato ed a rilasciarne la necessaria **validazione**;

b) ad effettuare la **direzione dei lavori** (*anche strutturale ed impiantistica*) e la **collaudazione statica** delle opere previste nel contratto con l'obbligo di nomina di professionisti abilitati, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Concedente prima dell'inizio dei lavori. La contabilità dei lavori è tenuta dal Direttore dei Lavori secondo le vigenti normative in materia di opere pubbliche per quanto compatibile, ed in particolare dovrà essere redatto e consegnato al Concedente a cura e spese del Concessionario, entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori lo "Stato finale" dei lavori eseguiti così come redatto dal direttore dei lavori.

c) ad eseguire, a perfetta regola d'arte, tutti i lavori in conformità al progetto definitivo approvato e al progetto esecutivo che sarà approvato dal Concedente con tutti i relativi accessori.

d) ad appaltare a soggetti terzi, secondo le vigenti disposizioni legislative in materia, la percentuale di lavori e servizi complementari eventualmente indicata nell'offerta;

e) ad eseguire, durante tutta la durata del contratto, le opere di manutenzione ordinaria, nonché tutte quelle opere necessarie a rendere e mantenere il corpo di fabbricato "agibile" ad ogni effetto di legge, relativamente ai 400 (quattrocento) loculi concessi in gestione al medesimo.

f) a nominare un "referente generale" per la fase della gestione, prima

dell'inizio della gestione medesima;

Il cambiamento del nominativo del "referente generale" nel corso della gestione, dovrà essere comunicato per iscritto al concedente entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi;

g) a rispettare ed a far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.lgs n. 81/2008;

h) ad applicare e a far applicare integralmente tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro di settore;

i) a nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali connessi allo svolgimento delle prestazioni previste dal presente contratto;

l) a consentire, in ogni momento, agli incaricati del Concedente di procedere alla verifica del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

m) Il Concessionario **ha rimborsato** al Concedente, con bonifico della _____ in data _____ a favore della Tesoreria Comunale, le spese da esso sostenute o da sostenere per la **pubblicità** del bando di gara, per gli oneri ex art.113 del D.Lgs n.50/2016 inerenti gli "**incentivi per funzioni tecniche**" e per il "**collaudo tecnico-amministrativo**", così come quantificati nel bando di gara in complessivi € _____ (*diconsi euro* _____).

n) Il concessionario **si obbliga altresì a rimborsare** al Concedente l'importo della spesa da sostenere per la "**verifica**" del progetto esecutivo (*eseguita ai sensi dell'art.26 del D.Lgs n. 50/2016 e sm.*), così come quantificati nel bando

di gara in complessivi € _____ (*diconsi euro* _____),

non appena il professionista incaricato avrà espletato l'incarico ed avrà provveduto alla emissione della relativa fattura commerciale e comunque entro 15 (*diconsi quindici*) giorni dalla data di formale richiesta in tal senso dal parte del Concedente medesimo.

Le parti danno reciprocamente atto della natura di opera pubblica delle opere di cui sopra. In conseguenza di ciò il Concessionario è esentato dal pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per la durata del cantiere, essendo lo stesso propedeutico alla realizzazione di un'opera pubblica, nonché dall'ottenimento del permesso di costruire che viene sostituito dall'approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica da parte del Concedente.

ARTICOLO 10: AUTORIZZAZIONI E NULLA-OSTA DI ENTI PREPOSTI

Il Concessionario, a propria cura e spese, prima della approvazione del progetto esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori, è obbligato a procedere alla acquisizione, presso gli Enti preposti, di tutti i pareri, nulla-osta o autorizzazioni comunque denominate, attraverso professionisti abilitati ed in conformità alle leggi o regolamenti vigenti di settore.

Per la acquisizione di tutti i pareri richiesti, al fine del rispetto della tempistica prevista, il concessionario potrà richiedere al concedente, attraverso il Servizio competente, la convocazione della "conferenza di servizi" nei modi prescritti dalle vigenti norme in materia.

Il concedente si riserva comunque la facoltà di fornire al concessionario direttive di carattere meramente specificativo le quali, non potendo comunque

comportare aumenti della spesa prevista o essere tali da alterare i caratteri generali nonché le condizioni realizzative e gestionali oggetto del progetto e dell'offerta, dovranno essere rispettate dal Concessionario. Qualora il concessionario non ottemperi alle direttive fornite dal concedente, il progetto non potrà essere approvato.

Le attività preordinate alla costruzione ed alla gestione potranno essere intraprese dal concessionario solo a seguito dell'acquisizione di ogni atto o titolo autorizzativo comunque denominato, di competenza di ogni altro organo, ente o autorità amministrativa competenti per legge.

ARTICOLO 11: TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I termini sono quelli indicati nel cronoprogramma presentato in sede di gara dal Concessionario.

In ogni caso, il termine massimo stabilito entro il quale tutti i lavori devono essere completati, è fissato in giorni 300 (trecento) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, comprendenti la fase di progettazione.

I termini predetti potranno essere prorogati dal Concedente su richiesta motivata del Concessionario, solo per comprovati motivi o cause non imputabili al Concessionario medesimo, fermo restando la invariabilità della durata del contratto.

ARTICOLO 12: VARIANTI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI SUCCESSIVE

Eventuali varianti durante il corso dei lavori, ovvero varianti successive alla ultimazione degli stessi, sono subordinate all'approvazione da parte del Concedente e sempre che siano ammesse ai sensi del D.Lgs n. 50/2016.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione delle varianti resesi necessarie per cause imputabili al Concessionario, o per errori di progettazione, purché approvate dal Concedente, sono e restano totalmente a carico del Concessionario.

ARTICOLO 13: COLLAUDI - AGIBILITÀ

Le opere eseguite e le prestazioni svolte dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal presente contratto ed alle norme vigenti in materia.

A tal fine il Concessionario nominerà a propria cura e spese il "collaudatore statico in corso d'opera" mentre il Concedente nominerà il "collaudatore tecnico-amministrativo in corso d'opera" il cui onere fa comunque carico al concessionario come specificato negli atti di gara, nella figura di liberi professionisti abilitati alla professione, cui competeranno le funzioni loro attribuite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Le visite di collaudo in corso d'opera saranno concordate direttamente tra il Direttore dei Lavori ed i Collaudatori.

Il collaudo statico, dovrà essere redatto entro 30 (*trenta*) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di ultimazione dei lavori "strutturali", la quale ultimazione dovrà essere formalmente comunicata per iscritto con nota A/R dal Concessionario al Concedente, mentre il collaudo tecnico-amministrativo dovrà essere redatto entro 90 (*novanta*) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di ultimazione di tutti i lavori, la quale ultimazione dovrà anch'essa essere formalmente comunicata per iscritto con nota A/R dal Concessionario al Concedente.

Alle operazioni di accertamento è ammessa la partecipazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere alla esecuzione dei lavori ordinati dai collaudatori in sede di sopralluogo per adeguarli al progetto esecutivo approvato o di ritirare e sostituire le forniture non accettate in sede di collaudo, entro i termini concessi dai collaudatori medesimi.

Il collaudo tecnico-amministrativo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

L'emissione del certificato di collaudo, non esonera comunque la ditta da responsabilità per eventuali difetti o vizi, che non siano emersi in tale sede, ma siano successivamente accertati.

Sono a carico del Concessionario tutti i rischi di danno in attesa dell'accertamento.

Le spese per le operazioni di collaudo e relativi accertamenti, sono a completo carico del concessionario.

ARTICOLO 14: COMMITTENTE, RESPONSABILE DEI LAVORI E DATORE DI LAVORO

Il Legale Rappresentante del Concessionario o suo "nominato", riveste a tutti gli effetti di legge la figura di "Committente", "Responsabile dei lavori" nonché quella di "Datore di Lavoro" ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante la gestione del servizio di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi *all'utenza* (in questo ultimo caso solo per il proprio personale dipendente), sollevando da ogni responsabilità in merito il Concedente ed i suoi dipendenti. Il Concessionario dovrà quindi provvedere a tutti gli obblighi impostigli dalla citata normativa.

ARTICOLO 15: OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

Il concessionario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si

obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, dalla data dell'offerta e per tutta la durata della. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

Il concessionario è tenuto altresì all'osservanza ed alla applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente o assimilato e dei soci lavoratori in caso di cooperative, nonché ad applicare il vigente "Protocollo d'intesa" per la qualità, regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti, nelle forniture e nei servizi pubblici.

Il personale del Concessionario incaricato all'esecuzione delle prestazioni dovrà essere dotato dei mezzi necessari e dovrà mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi dell'utenza.

Resta inteso che il Concedente rimarrà del tutto estraneo ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra il Concessionario ed il personale da questo dipendente.

ARTICOLO 16: QUALITA' E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUB-CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DEI LOCULI ALL'UTENZA – LIVELLI MINIMI

Il Concessionario si obbliga a rispettare il livello minimo di qualità della gestione del servizio di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi *all'utenza*,

secondo quanto riportato nella proposta gestionale offerta in sede di gara e nel presente contratto.

Il Concessionario si assume ogni responsabilità ed onere relativamente allo svolgimento del servizio, nonché nei rapporti con gli Enti preposti, con il proprio personale e con i terzi, esonerando a tale proposito il Concedente da ogni responsabilità.

Il Concessionario sarà inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente all'utenza, che possa derivare per cause ad esso imputabili nello svolgimento del servizio di gestione della concessione in uso dei loculi, sollevando quindi il Concedente da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall'esercizio del presente contratto.

Il servizio di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi *all'utenza*, verrà svolto con strumentazione e prodotti di consumo a carico del Concessionario.

Il Concessionario dovrà attivare un apposito "ufficio" composto da proprio personale dipendente, in un locale messo a disposizione dal Comune di Morciano di Romagna in comodato d'uso (*anche in condominio con altre destinazioni*), che dovrà curare la sub-concessione del diritto d'uso dei loculi *all'utenza*, secondo le modalità ed regolamenti vigenti nel Comune di Morciano di Romagna e secondo il modello di contratto fornito da quest'ultimo.

In particolare competerà al personale del Concessionario **compilare** in ogni parte il contratto di **sub-concessione** del diritto d'uso dei loculi *all'utenza* (*secondo il modello predisposto dagli uffici del Comune di Morciano di Romagna Concedente*) e, una volta **sottoscritto** da ambo le parti, dovrà immediatamente consegnarlo al Responsabile del Servizio competente del

Comune di Morciano di Romagna il quale, previo controllo formale, procederà anch'esso alla sua **sottoscrizione** (per la parte inerente la **concessione** per tutta la durata prescelta dall'utenza: 25, 50 o 75 anni), ed alla conseguente **registrazione** nell'apposito repertorio comunale dei contratti di concessione dei loculi cimiteriali.

Il contratto di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi all'utenza, dovrà comunque recare una apposita clausola con la quale viene reso noto all'utenza che, al termine del periodo di vigenza del presente contratto, la titolarità dei contratti di sub-concessione, è assunta in carico dal Concedente senza necessità di formalità alcuna.

Tutti i dati degli utenti acquisiti dal personale del Concessionario e necessari per la redazione dello schema di contratto, dovranno essere trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dal presente contratto e nel rispetto della normativa sulla "privacy" ed in particolare del DLgs n. 196/2003.

Allo scopo il Concessionario nomina il Sig. _____, quale proprio Titolare e Responsabile del trattamento dei suddetti dati.

L'ufficio dovrà essere aperto al pubblico per un minimo di sei ore lavorative settimanali distribuite equamente su sei giorni.

Il Concedente concede in uso al Concessionario una postazione di lavoro all'interno di un locale già adibito ad altri servizi, senza per ciò richiedere alcun rimborso per spese sostenute relativamente a consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua e telefono in quanto l'uso della postazione sarà fatto durante gli orari di apertura degli uffici.

ARTICOLO 17: CESSIONE DEI CREDITI – CESSIONE QUOTE DELLA

SOCIETA' DI PROGETTO

Si applica il D.Lgs n. 50/2016 in materia di cessione dei crediti.

Ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e sm, l'eventuale **cessione di quote della "società di progetto"** se costituita, potrà avvenire nel rispetto del Codice Civile e delle seguenti modalità:

- i soci che hanno concorso in sede di gara a formare i requisiti di qualificazione, devono mantenere integra la propria quota di partecipazione, pari all'ammontare dei corrispondenti requisiti di qualificazione presentati in sede di gara o, almeno, entro i limiti della porzione di lavori da eseguire, fino alla emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
- i soci che non hanno concorso in sede di gara a formare i requisiti di qualificazione, hanno invece la facoltà di cedere in tutto o in parte la propria quota, fino alla emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
- le banche e gli investitori istituzionali che non hanno concorso a formare i requisiti di qualificazione, possono cedere le proprie quote di partecipazione al capitale o farvi il proprio ingresso in qualsiasi momento.

ARTICOLO 18: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE

Il Concedente si impegna a:

-non concedere in uso loculi cimiteriali nei settori "C" et "D" fintantoché il Concessionario non avrà concesso in uso tutti i 400 (quattrocento) loculi concessigli in gestione fino alla scadenza del presente contratto, a meno che l'utente non abbia già presente una salma in tali settori e voglia usufruire di un loculo attiguo.

- assumere tempestivamente, per quanto di sua competenza e spettanza, tutti i provvedimenti e le iniziative atte ad accelerare le procedure

amministrative necessarie alla realizzazione dei lavori;

- fornire al Concessionario ogni utile forma di collaborazione degli uffici

comunali nei tempi e secondo le modalità di volta in volta richieste e

concordate ai fini della migliore esecuzione del presente contratto;

- fornire tempestivamente al Concessionario tutte le informazioni ed

indicazioni tecniche di cui disponga per una migliore esecuzione dei lavori ed

una più efficace ed economica gestione del servizio di sub-concessione del

diritto d'uso dei loculi *all'utenza*;

ARTICOLO 19: GARANZIE ED ASSICURAZIONI

Il concessionario, a garanzia delle della esatta progettazione ed esatta

esecuzione dei lavori, così come previsti dal progetto definitivo approvato e

dal progetto esecutivo che sarà approvato dal Concedente, ha costituito a

favore del Concedente stesso, idonea CAUZIONE DEFINITIVA mediante

_____ della _____ in data _____ n. _____

dell'importo di € _____ (*diconsi euro* _____) pari

al 10% (ridotto del 50% se il Concessionario è in possesso della

"Certificazione di sistema di qualità" conforme alle norme europee della serie

UNI EN ISO 9000 rilasciata da Organismo accreditato) dell'investimento

complessivo per la esecuzione dei lavori risultante dal quadro tecnico

economico del progetto definitivo approvato, che sarà valida fino alla

approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e, comunque, fino al

formale svincolo scritto da parte del Concedente.

Il concessionario ha altresì attivato la "Copertura assicurativa per danni di

esecuzione e Responsabilità Civile verso Terzi" – (ALL-RISK) mediante

_____ della _____ in data _____ n. _____

_____ : la somma assicurata per “danni alle opere” (*Partita 1*)–

“opere preesistenti” (*Partita 2*)– “demolizione e sgombero” (*Partita 3*)” durante

la loro esecuzione corrisponde a quello indicato nel quadro economico del

Progetto definitivo approvato dal Concedente e cioè ad € _____

(*diconsi euro* _____) così come descritto nella Sez. A –

artt. 1 e 4 - dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123/2004, fatti salvi gli

aggiornamenti di cui al medesimo articolo 4;

Il massimale per la copertura R.C.T. è pari al 5% della somma assicurata per

le opere, con un minimo comunque di € 500.000,00 (*cinquecentomila/00*) ed

un massimo di euro 5.000.000,00 (*cinquemilioni/00*).

Tale polizza sarà valida fino alla approvazione del collaudo tecnico-

amministrativo e comunque fino al formale svincolo scritto da parte del

Concedente.

Ai fini dello svincolo della “cauzione definitiva” il Concessionario è obbligato:

1) PRIMA DELL’INIZIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI

CONCESSIONE IN USO ALL’ITENZA DEI LOCULI CIMITERIALI:

ad attivare, consegnandone copia al Concedente, le seguenti polizze:

- a) POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO per le attività da svolgere all'esterno ed all'interno della struttura ed area di pertinenza oggetto del contratto, con pagamento del premio a proprio carico, che preveda la copertura di ogni rischio di responsabilità civile per danni arrecati a persone o a cose dal proprio personale nell'espletamento del servizio di manutenzione ordinaria dei loculi, per tutta la durata del contratto, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (*diconsi euro tremilioni/00*) per ogni sinistro.

costituire a favore del Concedente:

- b) DEPOSITO CAUZIONALE annuo pari al 10% (*dieci*percento) del "costo annuo operativo di esercizio" indicato nel piano economico-finanziario asseverato presentato dal Concessionario in sede di gara, valido per tutta la durata del contratto, a garanzia delle penali e dell'esatto adempimento degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria dei loculi per tutta la durata del contratto e della corretta gestione del servizio di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi *all'utenza*. Il deposito potrà essere costituito attraverso fidejussione bancaria, polizza assicurativa, nei modi stabiliti dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348.

2) PRIMA DELLA EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO

TECNICO-AMMINISTRATIVO:

ad attivare, consegnandone copia al Concedente, le seguenti polizze:

- POLIZZA ASSICURATIVA per la copertura dei rischi derivanti da ROVINA TOTALE O PARZIALE delle opere a causa di gravi difetti costruttivi, per la durata di anni 10 (*dieci*) , per un massimale minimo pari al costo sostenuto per la costruzione dei nuovi 400 loculi cimiteriali;

Tutte le cauzioni o depositi cauzionali di cui al presente contratto, devono espressamente ed obbligatoriamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché il suo pagamento entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del concedente;

Tutte le cauzioni e le coperture assicurative attinenti ai lavori, devono essere redatte conformemente agli schemi tipo approvati con D.M. 12 marzo 2004, n. 123. e sarà sufficiente la presentazione della "SCHEDA TECNICA".

Il Concessionario è infine tenuto ad acquisire dai progettisti (*e consegnarne copia al Concedente prima della approvazione del progetto esecutivo*), la POLIZZA di assicurazione costituita a favore del Concedente ai sensi dell'art. 269-comma 1- del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. a copertura della responsabilità professionale del/dei progettista/progettisti per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione dei progetti definitivo ed esecutivo delle opere oggetto del contratto, che abbiano determinato nuove spese di progettazione o maggiori costi a carico del Concedente.

ARTICOLO 20: VERIFICHE E CONTROLLI

Il Concedente , tramite il Responsabile del procedimento, potrà in ogni momento verificare lo stato di avanzamento della progettazione esecutiva.

Il Concedente , tramite il Responsabile del procedimento, potrà in ogni momento verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

Il Concedente, tramite l'ufficio comunale competente, potrà in ogni momento verificare lo stato di efficienza e manutenzione dei loculi cimiteriali, nonché il corretto e regolare svolgimento della gestione del servizio di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi *all'utenza* e l'adempimento degli obblighi previsti nel presente contratto o dalle vigenti normative in materia.

Il concedente si riserva altresì, tramite il Responsabile del procedimento e personale di supporto, la possibilità di effettuare controlli in loco durante il periodo di validità del contratto, in qualsiasi momento con o senza preavviso.

Il controllo verrà effettuato alla presenza di un rappresentante del

concessionario o comunque del personale allo scopo delegato.

Per ogni visita, ove necessario, sarà stilato un verbale che sarà sottoscritto da tutti i partecipanti presenti al sopralluogo, i quali vi potranno riportare le proprie osservazioni e giustificazioni.

Ogni semestre di ogni anno di durata del contratto (*per il primo semestre entro il 31 luglio e per il secondo semestre entro il 31 gennaio dell'anno successivo*), il Concessionario è obbligato a presentare al Concedente un "Report" contenente il numero di loculi per i quali è stato sub-concesso il diritto d'uso *all'utenza*, ed il relativo importo incamerato.

In caso di comprovata e persistente negligenza da parte del Concessionario e previa costituzione in mora con invito a provvedere entro un congruo termine, il Concedente può provvedere autonomamente agli interventi di manutenzione ordinaria o alla diretta gestione del servizio di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi *all'utenza*, addebitando la relativa spesa al Concessionario stesso, mediante escussione di tutto o di parte del "DEPOSITO CAUZIONALE" costituito ai sensi del punto 1b) del precedente art.19, con obbligo di reintegro da parte del Concessionario.

ARTICOLO 21: CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Sono considerate "cause di forza maggiore" e quindi non imputabili al Concessionario, tali da giustificare ritardi o da consentire conseguenti proroghe dei termini previsti dalla presente convenzione, i seguenti eventi:

- a) gli scioperi di categoria su base nazionale o regionale;
- b) l'indisponibilità delle aree destinate alla realizzazione delle opere per cause non imputabili al Concessionario, come ad esempio i ritrovamenti archeologici,

- c) catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, atti vandalici;

- d) guerra, sommosse, sabotaggi, attentati, occupazioni;

- e) nuove norme in materia urbanistico-paesaggistica, architettonica, igienico-sanitaria che comportino obbligatoriamente rilevanti revisioni progettuali ad opere o sezioni di opere già realizzate;

- f) ogni altro evento non imputabile al Concessionario, tale da impedire lo svolgimento delle attività di realizzazione o di gestione;

Il Concessionario ha l'onere di comunicare senza ritardo al Concedente l'avverarsi di eventuali situazioni di forza maggiore, dandone una sommaria descrizione, nonché di dare notizia al medesimo della data di cessazione di tali eventi e della situazione occorsa.

ARTICOLO 22: RINVENIMENTO DI REPERTI ARCHEOLOGICI ED IMPREVISTI DEL SOTTOSUOLO

Il concessionario assume a suo carico ogni possibile rischio di carattere economico conseguente a difficoltà note ed ignote relative ai lavori da eseguire nel sottosuolo.

Qualora il rinvenimento di reperti archeologici o imprevisti di altra natura comportassero una sospensione o un rallentamento nella esecuzione delle opere, il concessionario avrà diritto a richiedere una proroga del termine di ultimazione dei lavori e conseguentemente, della durata del contratto.

Qualora invece, a seguito del ritrovamento di reperti archeologici o imprevisti di altra natura, il completamento delle opere comportasse oneri imprevisti e/o una minore utilizzazione della superficie, il Concessionario avrà diritto ad un ristoro dei maggiori oneri subiti unicamente attraverso il prolungamento della durata del contratto, da computarsi e concordarsi di comune accordo tra le

parti.

Qualora l'estensione e l'importanza dei ritrovamenti archeologici o imprevisti di altra natura rendessero impossibile la realizzazione delle opere il Concessionario e il Concedente potranno richiedere il recesso dal presente contratto. In tal caso il Concedente non è tenuto a corrispondere al Concessionario alcun indennizzo.

ARTICOLO 23: SOSPENSIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE - PROROGHE

In caso di sospensione delle attività connesse alla realizzazione dei lavori o alla gestione del servizio di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi *all'utenza* oggetto del presente contratto, protrattasi per un periodo superiore a 180 (*centoottanta*) giorni naturali e consecutivi, per cause di "forza maggiore" e quindi non imputabili alla responsabilità del Concessionario, la durata del contratto si intenderà prorogata dalla ripresa delle prestazioni oggetto del presente atto, di un periodo pari a quello totale della menzionata sospensione; Tale proroga deve essere richiesta dal Concessionario, adducendo le relative motivazioni, ed approvata dal Concedente.

ARTICOLO 24: INTERRUZIONE O SOSPENSIONE ARBITRARIA DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DEI LAVORI O DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SUB-CONCESSIONE DEL DIRITTO D'USO DEI LOCULI ALL'UTENZA

In ogni caso di arbitraria o colpevole sospensione dell'attività di costruzione o della gestione del servizio di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi *all'utenza* da parte del Concessionario, il Concedente potrà sostituirvisi, pur in costanza di validità del presente contratto, fatto salvo l'obbligo del

Concessionario stesso di riprendere al più presto e regolarmente la propria attività.

L'arbitraria sospensione intervenuta per un periodo pari o superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, si intenderà come vera e propria interruzione dei lavori o del servizio di gestione.

Decorsi complessivamente 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi di interruzione delle attività date in concessione di gestione, potrà essere dichiarata la immediata decadenza del presente contratto, senza che alcuna eccezione possa essere opposta al Concedente.

Si applica in tal caso quanto previsto ai successivi articoli 28 e 29.

I casi di sospensione arbitraria o colpevole, così come quelli di interruzione, verranno certificati con apposito verbale del Concedente, formulato in contraddittorio con il Concessionario o in mancanza alla presenza di due validi testimoni, nel quale saranno indicati la data e la causa della sospensione, e le eventuali giustificazioni addotte dal Concessionario, nonché in caso di sospensione, il suo formale impegno a riprendere al più presto la propria regolare attività, ovvero i dati relativi all'interruzione maturata ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza del presente contratto.

ARTICOLO 25: EFFICIENZA DELLE DOTAZIONI DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

Durante tutto il periodo di durata del contratto il Concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, tutte le opere di manutenzione ordinaria dei loculi cimiteriali dati in gestione, necessarie per assicurare il buon stato di conservazione, nonché tutte quelle

opere necessarie a rendere le opere conformi alle normative che di volta in volta saranno emanate.

ARTICOLO 26: VERIFICHE FINALI

Alla scadenza del contratto i loculi cimiteriali dati in gestione al Concessionario dovranno essere riconsegnati in perfetta efficienza e stato di manutenzione (*fatta salva la normale usura*), rimanendo a carico del Concessionario ogni onere per lavori di manutenzione ordinaria.

In ogni caso, un anno prima della scadenza del contratto, il Concedente provvederà, in contraddittorio con il Concessionario, ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria necessari ai fini di cui sopra e non ancora eseguiti dal Concessionario; le relative spese saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Tre mesi prima della scadenza del contratto, il Concedente ed il Concessionario verificheranno lo stato dei lavori concordati di cui al precedente paragrafo al fine di stabilire se vi è stato dato corso oppure sono in corso ed è prevista la loro ultimazione entro i termini stabiliti. Nel caso contrario, potrà provvedervi il Concedente, rivalendosi sul "DEPOSITO CAUZIONALE" costituito ai sensi del punto 1b) del precedente art.19 con obbligo di reintegro da parte del Concessionario e, comunque, imputando le relative spese al Concessionario.

Entro trenta giorni dalla scadenza del contratto, il Concedente ed il Concessionario redigeranno un apposito verbale di riconsegna.

ARTICOLO 27: PENALI

Per l'inosservanza dei termini e degli obblighi previsti dal presente contratto, desunti anche dai verbali di cui al precedente art.20, saranno applicate le

seguenti penalità:

1. per l'ultimazione dei lavori oltre il termine prescritto, verrà applicata una penale pari all'1 per mille (*unopermille*) e comunque in misura non superiore al 10% (diecipercento) dell'investimento complessivo delle opere desunto dal quadro tecnico economico del progetto definitivo approvato, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fatte salve le proroghe accordate.

La stessa penale potrà essere applicata in caso di ritardo rispetto ad ogni singola fase o categoria di lavorazione, risultante dal "*cronoprogramma*" (*diagramma lineare GANTT*) presentato dal Concessionario in sede di gara.

In tale caso la penale è riferita all'importo dei lavori ancora da eseguire, in ritardo rispetto al programma medesimo

2. per ritardi nella presentazione degli elaborati inerenti la progettazione esecutiva, verrà applicata una penale pari a euro 100,00 (*euro cento/00*) al giorno.

3. per la violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria dei loculi cimiteriali concessi in gestione ed in genere di conservazione dello stesso, verrà applicata una penale pari ad euro 1.000,00 (*euro mille/00*) a forfait, applicabile ad ogni contestazione non adempiuta;

4. per l'esecuzione di lavori in difformità dal progetto definitivo ed esecutivo approvati, verrà applicata una penale pari alla diminuzione del valore venale delle opere periziata da un tecnico incaricato di comune accordo tra le parti o in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Rimini e, in ogni caso, non inferiore ad euro 5.000,00 (*euro cinquemila/00*).

Sono fatte salve le varianti ammesse dalle vigenti normative in materia, richieste dal Concedente, o quelle richieste dal Concessionario ed approvate

dal Concedente.

5. per mancata applicazione delle norme di sicurezza, verrà applicata una penale pari ad euro 2.000,00 (euro *duemila/00*);

6. per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini fissati, nella trasmissione di atti, certificati, dichiarazioni o altri documenti (relazioni, resoconti, elenchi, ecc.) richiesta negli specifici articoli e negli allegati di cui al presente contratto, verrà applicata una penale pari ad euro 200,00 (euro *duecento/00*);

7. per la mancata presentazione o presentazione tardiva oltre il termine di due mesi dei "report" semestrali di gestione previsti all'articolo 20, verrà applicata una penale pari euro 200,00 (euro *duecento/00*);

In caso di recidività di cui ai precedenti punti, le penalità su indicate saranno prima raddoppiate e poi triplicate.

Le penali devono essere pagate mediante versamento a favore della Tesoreria comunale, con le modalità indicate dal Concedente.

L'applicazione della/e penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Responsabile comunale competente, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione.

L'Amministrazione comunale, fatta salva la prova del maggior danno, procederà al recupero della/e penalità mediante escussione (*anche parziale*) della CAUZIONE DEFINITIVA di cui al precedente art.19, se trattasi di penali applicate alle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, oppure procederà al recupero della/e penalità mediante escussione (*anche parziale*) del DEPOSITO CAUZIONALE annuo di cui al precedente art.19 punto -1b), se trattasi di penali applicate alla fase di espletamento del servizio di gestione

della sub-concessione del diritto d'uso dei loculi *all'utenza*.

Tali cauzioni dovranno essere reintegrate entro i quindici giorni successivi alla data della escussione.

L'applicazione della/e penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Concedente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Tutte le penali sono cumulative.

**ARTICOLO 28: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISOLUZIONE E
DECADENZA DAL CONTRATTO PER CAUSE DIPENDENTI DAL
CONCESSIONARIO**

Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa competere al Concedente anche a titolo di risarcimento danni, il Concedente medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Concessionario della **clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del codice civile**, previa diffida scritta da parte e a discrezione del Concedente, anche per una sola delle seguenti cause :

a) quando la struttura imprenditoriale del Concessionario venga assoggettata a procedure di liquidazione, concordato fallimentare, fallimento, amministrazione controllata;

b) in caso di riscontro di gravi vizi o ritardi nella esecuzione dei lavori;

c) per l'esecuzione delle opere in modo difforme dagli elaborati progettuali approvati (*fatte salve le varianti ammesse dalla vigente legislazione in materia, richieste dal Concedente o dal Concessionario ed approvate dal Concedente*);

d) per violazione o mancata applicazione delle norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in genere sulla tutela della

	persona, dopo formale diffida da parte del Concedente al Concessionario	
	a rimuoverle senza che quest'ultimo vi provveda nel termine assegnato,	
	nonché in caso di recidiva;	
	e) per violazione dei livelli minimi qualitativi di gestione del servizio sub-	
	concessione del diritto d'uso dei loculi <i>all'utenza</i> dopo diffida del	
	Concedente stesso al ripristino delle condizioni contrattuali senza che	
	esso vi provveda nel termine assegnato, nonché in caso di recidiva;	
	f) per violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria nonché	
	dell'obbligo di eseguire tutti quei lavori necessari a rendere le opere	
	conformi alle normative che di volta in volta saranno emanate;	
	g) per violazione del divieto di sub-concessione;	
	h) interruzione o sospensione della gestione del servizio di sub-	
	concessione del diritto d'uso dei loculi <i>all'utenza</i> per cause imputabili al	
	Concessionario per un periodo complessivamente superiore a 30 giorni	
	naturali e consecutivi;	
	i) in ogni altro caso di gravi infrazioni da parte del Concessionario alle	
	condizioni principali del contratto e dopo formale diffida da parte del	
	Concedente al Concessionario a rimuoverle senza che quest'ultimo vi	
	provveda nel termine assegnato, nonché in caso di recidiva.	
	Qualora il Concessionario si avvalga della facoltà di emettere obbligazioni e	
	titoli di credito ai sensi dell'art.185 –comma 1- del D.Lgs n.50/2016, nel caso	
	di mancato collocamento delle medesime entro il termine di sei mesi	
	decorrenti dalla data di approvazione del Progetto definitivo, si applica	
	l'art.165 –comma 5- del medesimo Decreto.	
	A titolo di penale il Concessionario, nel caso di risoluzione della Convenzione	

per inadempimento ad esso imputabile, non avrà diritto ad alcun compenso per le attività sino a quel momento svolte ed è fatto salvo l'obbligo del pagamento delle penali previste dal presente contratto, oltre al risarcimento del maggior danno sofferto dal Concedente.

A mero titolo di indennizzo, **qualora le opere siano state tutte completate e siano comunque state oggetto di avvenuto rilascio del "collaudo statico"**, sarà riconosciuta al Concessionario la **minor somma** tra il 60% (*diconsi sessantapercento*) del costo di costruzione sostenuto e risultante dallo "Stato finale" e l'effettivo arricchimento del Concedente.

Il valore risultante dallo "Stato finale" dovrà comunque essere oggetto di collaudo tecnico-amministrativo e, l'importo effettivamente ammesso a collaudo, sarà quello usato per il calcolo dell'indennizzo sopra indicato.

A mero titolo di indennizzo, **qualora invece le opere non siano state tutte completate e siano comunque state oggetto di avvenuto rilascio del "collaudo statico" anche parziale**, sarà riconosciuta al Concessionario, a mero titolo di indennizzo, una somma pari al 60% (*diconsi sessantapercento*) dei costi sostenuti fino al momento della risoluzione e risultanti dallo "Stato di consistenza".

Il valore risultante dallo "Stato di consistenza" dovrà comunque essere oggetto di collaudo tecnico-amministrativo e, l'importo effettivamente ammesso a collaudo, sarà quello usato per il calcolo dell'indennizzo sopra indicato.

La risoluzione del contratto comporta l'automatica decadenza del contratto.

La dichiarazione di decadenza dovrà essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento e diffida ad adempiere. Una volta

pronunciata, il Concessionario, dietro invito scritto notificato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrà consegnare immediatamente al Concedente tutte le opere eseguite in perfetto stato di esercizio.

Il Concedente potrà subentrare in tutti i contratti eventualmente in essere.

In caso di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al concessionario, si applica l'art. 176 del D.Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 29: DIRITTO DI RISCATTO O REVOCA DA PARTE DEL CONCEDENTE- INDENNIZZO

Il concedente si riserva il diritto di "riscatto" della concessione ai sensi dell'art.24 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, che non potrà comunque essere esercitato prima che siano trascorsi 22 (ventidue) mesi naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Il Concedente potrà altresì procedere in ogni momento alla "revoca" del contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ritenuti tali a proprio insindacabile giudizio.

L'esercizio della facoltà di riscatto e di revoca del contratto dovrà essere comunicata al Concessionario con preavviso scritto di sei mesi.

In questi casi, e solo nella circostanza in cui le opere siano state eseguite in tutto o in parte, il Concedente è tenuto a rimborsare al Concessionario, i seguenti importi che tengono conto, sia in linea di costruzione che in linea di gestione, del danno emergente e del lucro cessante:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario **allegato** alla concessione,

Le somme di cui alle precedenti lettere a), b), c), sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

L'efficacia del riscatto o della revoca, è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del Concedente di tutte le somme previste nel presente articolo.

Gli indennizzi dovranno essere pagati al Concessionario entro e non oltre 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione della formale revoca o riscatto.

La revoca o il riscatto della concessione produrrà automaticamente l'estinzione dei rapporti giuridici sottostanti.

Si applica l'art. 176 del D.Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 30: RESPONSABILITA' ESCLUSIVA DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si rende responsabile in via esclusiva nei confronti del Concedente e di terzi aventi causa dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto nonché da leggi e regolamenti inerenti le attività di costruzione e di gestione di opere pubbliche. In ogni caso il concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente ed i suoi

dipendenti da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della esecuzione della progettazione, della esecuzione dei lavori, della gestione del servizio in oggetto e comunque di ogni intervento previsto dal presente contratto o per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la esecuzione dei lavori e con la gestione del servizio di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi *all'utenza*.

ARTICOLO 31 –MODALITA' DI PAGAMENTO - TRACCIABILITÀ

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subcontraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi subcontratti.

Il Concedente verificherà che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della "filiera delle imprese" a qualsiasi titolo interessati, sia inserita la suddetta clausola.

La mancata previsione dell'apposita clausola comporterà la nullità assoluta del relativo subcontratto.

Il Concessionario si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Rimini, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le

transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, determinerà la risoluzione di diritto del presente contratto o dei subcontratti, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e si applicheranno le sanzioni previste all'art.6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.

ARTICOLO 32 - DICHIARAZIONI DI CUI AL DPR 16 APRILE 2013 N.62

“CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI”

Il Concessionario dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 33 - DICHIARAZIONI DI CUI AL COMMA 16 TER DELL'ART.53 DEL D.LGS. 165/2001 “INCOMPATIBILITÀ, CUMULO DI IMPIEGHI E INCARICHI”

Ai sensi e per gli effetti del comma 16 ter dell'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001 il Concessionario dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma 16 ter dell'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001.

ARTICOLO 34: DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio in Morciano di Romagna presso la sede Municipale in Piazza del Popolo, 1.

ARTICOLO 35: SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le spese derivanti dal presente

contratto nonché dai contratti ed atti successivi posti in essere per l'esecuzione degli obblighi e dei diritti derivanti dal presente contratto, ivi comprese le spese di registrazione, di bollo, ecc. se dovute.

ARTICOLO 36: REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

ARTICOLO 34: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Concedente, ai sensi dell'art.13 del DLgs n. 196/2003, informa il Concessionario che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai vigenti regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 35: CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. Il foro competente è quello di Rimini. E' comunque fatta salva la possibilità di applicare l'art. 205 (*Accordo bonario*) o l'art. 208 (*Transazione*) del D.Lgs n. 50/2016.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 36: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – RINVIO ALLE NORME

Il presente contratto non è cedibile e non è pignorabile neppure in parte, pena l'immediata decadenza, con diritto del Concedente all'incameramento/escussione delle garanzie prestate dal Concessionario.

Per quanto quivi non previsto, trovano applicazione le vigenti disposizioni

legislative e regolamentari in materia, sia nazionali (In particolare il D.Lgs n. 50/2016 e sm ed il relativo Regolamento di attuazione), sia regionali dell'Emilia-Romagna.

ARTICOLO 37: COSTITUZIONE IN MORA

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, operano di pieno diritto senza obbligo da parte del Concedente della costituzione in mora del Concessionario.

ARTICOLO 38: ALLEGATI AL CONTRATTO

Per quant'altro non specificato dal presente articolato, si fa espresso riferimento a quanto previsto negli allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, alle norme e disposizioni del codice civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia.

Al presente contratto vengono **allegati**, quale parte integrante e sostanziale:

- "A" il "Piano economico-finanziario asseverato" presentato dal Concessionario in allegato all'offerta.
- "B" il "Piano di Sicurezza e di coordinamento" ex D.Lgs n.81/2008.
- "C". la "Proposta gestionale del servizio di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi *all'utenza*" presentata dal Concessionario in sede di gara.
- "D". il "Cronoprogramma" presentato dal Concessionario in sede di gara.
- "E" il "Progetto di fattibilità" tecnico-economica" posto a base di gara;

Si da atto **inoltre** che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, tutti gli elaborati costituenti il **progetto definitivo** delle opere approvato dal Concedente che, sottoscritti dal Concessionario, sono

depositati agli atti d'ufficio.

Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica da me Ufficiale Rogante

_____, a mezzo di supporto informatico con programma

microsoft office word 2003 e successivamente convertito in formato pdf.

Il presente contratto viene letto ai convenuti, i quali, riscontratolo conforme

alla loro volontà e dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo

essi affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono per accettazione

nel seguente modo:

-firma autografa su documento cartaceo, in tutte le pagine, del Sig.

_____, per la Stazione Appaltante , come identificato in

premessa;

-firma autografa su documento cartaceo, in tutte le pagine, del Sig.

_____, legale rappresentante del Concessionario, come

identificato in premessa;

in relazione alle quali io, Ufficiale rogante, ne attesto l'apposizione in mia

presenza, previo accertamento della loro identità personale e della non

contrarietà del documento sottoscritto all'ordinamento giuridico.

Il presente atto viene quindi sottoscritto da me, Ufficiale rogante, con firma

digitale valida alla data odierna.

Il presente atto di compone di nr. _____ intere facciate e nr. _____

righe della presente.

PER LA STAZIONE APPALTANTE:

PER L'APPALTATORE:

IL SEGRETARIO COMUNALE: (F.to digitalmente)

“Io sottoscritto/o _____, Segretario Comunale del Comune

di Morciano di Romagna, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82,

certifico che il presente atto costituisce copia conforme all'originale dell'atto

informatico redatto in forma pubblico-amministrativa con programma

microsoft office word 2003 in tutte le sue componenti, ex art.32, c.14 del

D.Lgs. 50/2016 e conservato agli atti.

Detto originale informatico è stato sottoscritto con le seguenti modalità:

- firma autografa apposta in mia presenza dal Responsabile del Servizio

_____ del Comune di Morciano di Romagna, acquisita

digitalmente tramite scanner;

- firma autografa apposta in mia presenza dal legale rappresentante della

“ _____”, acquisita digitalmente tramite scanner;

- firma digitale del Segretario Comunale, la cui verifica ha avuto esito

positivo

L'imposta di bollo è stata assolta tramite versamento con modello F23, per €

_____ per l'originale informatico e mediante apposizione

delle marche da bollo sulla presente copia autentica”.

IL SEGRETARIO COMUNALE: (F.to digitalmente)